

AGGIORNATE AL 18 APRILE 2019

GAL CILENTO REGENERATIO SRL PSR CAMPANIA 2014 – 2020- MISURA 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di Intervento 19.2.1 - “Strategia di Sviluppo Locale I Borghi della Dieta mediterranea”

FAQ – Frequently asked questions

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 6. Sottomisura 6.2. Tipologia di Intervento 6.2.1 - Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali.

AMMISSIBILITÀ E CUMULABILITÀ

FAQ N. 1

È considerata nuova attività ed ammissibile a finanziamento una impresa iscritta al registro imprese da una data anteriore rispetto alla data di presentazione della Domanda di Sostegno, ma allo stato attuale inattiva, non avendo ancora iniziato l'attività per la quale si richiederebbe il sostegno?

- Sì, a condizione che la richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio sia successiva alla data di apertura dei termini di presentazione della domanda di sostegno (01.02.2019).
- No, se l’iscrizione al Registro delle imprese per il medesimo Codice di attività per il quale si presenta istanza di finanziamento, seppur da inattiva, sia avvenuta in un data anteriore all’apertura delle domande di sostegno per la tipologia di intervento di cui trattasi (01.02.2019), in quanto l’iscrizione al Registro delle imprese, seppur da “inattiva”, configura di per sé la titolarità dell’impresa, e come previsto dal bando all’art. 7, una delle condizioni di ammissibilità è che i richiedenti *“non siano stato titolari /contitolari di impresa nei dieci anni antecedenti la Domanda di Sostegno per lo stesso codice di attività extra agricola”*.

Unico caso in cui è ammissibile un’iscrizione al Registro delle Imprese anteriore alla data (01.02.2019) è quello in cui l’impresa risulti iscritta al registro imprese, ma per un altro codice di attività ed abbia, però, presentato l’ampliamento del codice di attività per cui si presenta istanza di finanziamento, successivamente alla data di apertura delle domande di sostegno (01.02.2019).

GAL Cilento Regeneratio s.r.l.

Corso Umberto I, Fraz. Capizzo, Magliano Vetere, 84050 (SA).

Tel: 0974 / 992332 - Fax: 0974 / 992144 - email: info@cilentoregeneratio.com

P.I. 04823610656 - pec: cilentoregeneratio@pec.it

Si specifica, altresì, in questo ultimo caso (ciò nell'evenienza in cui il soggetto richiedente invece è già in possesso di Partita Iva, sebbene con Codice Ateco differente da quello indicato nel PSA), non gli sarà possibile ampliare la Partita Iva con un nuovo codice Ateco per una attività "inattiva" ma soltanto per una attività immediatamente "in attività". Pertanto, in tal caso, se lo scopo della Comunicazione Unica è quello di garantire l'impegno del soggetto richiedente ad avviare una attività extra-agricola per un determinato Codice ATECO, si può sostituire tale obbligo con una dichiarazione di impegno, per i soggetti già in possesso di Partita IVA, da allegare unitamente all'iscrizione al registro delle imprese (con codice ATECO diverso da quello indicato nel PSA).

FAQ N. 2.

Se il proponente in qualità di titolare di impresa inattiva, ha fatto richiesta della misura 6.4.2 regionale, allo stato ammessa ma non finanziata, può fare richiesta del sostegno riguardante la 6.2.1 (stante che se fossero finanziate entrambe si rispetterebbe il *de minimis*)?

- No, preliminarmente per una questione di ammissibilità del bando GAL T.I 6.2.1, in quanto, come già specificato alla FAQ 1, la comunicazione unica di iscrizione al Registro delle Imprese è ammissibile solo se successiva alla data di apertura di presentazione della domanda di sostegno (01.02.2019) oppure, a condizione che, pur essendo già iscritta precedentemente per un codice diverso, l'ampliamento del codice di attività sia avvenuto successivamente a questa data. Pertanto, poiché la pubblicazione del bando regionale T.I 6.4.2 è antecedente alla data del (01.02.2019), è ammissibile solo a condizione che si tratti di un ampliamento del codice di attività, diverso da quello presentato per l'istanza 6.4.2, e in tal caso, nel rispetto della normativa "*de minimis*" Reg. (UE) n. 1407/2013 e ss.mm. ii.

Ciò detto, si specifica, altresì, ad ogni buon fine, che anche nel caso ipotetico in cui ci fosse contestualità tra la pubblicazione dei due bandi (quello regionale 6.4.2 e quello GAL 6.2.1) che il medesimo progetto, con le medesime voci di spesa, non può essere oggetto di doppio finanziamento, come da regolamento UE n. 1303/2013. Pertanto, anche nel caso ipotetico in cui fossero rispettate tutte le condizioni di ammissibilità del Bando GAL 621, il proponente con istanza "*ammessa e non finanziata*", potrebbe presentare domanda di sostegno al GAL per il medesimo progetto, ma dovrebbe prima rinunciare alla domanda di sostegno presente in graduatoria regionale (anche con un progetto parzialmente identico a quello presentato per il bando regionale).

GAL Cilento Regeneratio s.r.l.

Corso Umberto I, Fraz. Capizzo, Magliano Vetere, 84050 (SA).

Tel: 0974 / 992332 - Fax: 0974 / 992144 - email: info@cilentoregeneratio.com

P.I. 04823610656 - pec: cilentoregeneratio@pec.it

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

FAQ N. 1

- Va presentato l'Attestato di Prestazione Energetica APE pre e post intervento, ai fini della dimostrazione del miglioramento dell'efficienza energetica?

RISPOSTA

- Ai fini della presentazione della Domanda di Sostegno per il Bando della Misura 6.2.1 possono essere allegati tutti i documenti ritenuti necessari alla definizione dell'iniziativa proposta, con particolare riferimento alla documentazione comprovante i Criteri di Selezione di cui All'Art. 13 del Bando. Pertanto è consigliabile se si ritiene opportuno attestare suddetta riqualificazione, allegare la documentazione comprovante, qualora se ne sia in possesso.

FAQ N. 2

- In fase di presentazione della domanda è necessario stipulare il contratto di locazione dell'unità immobiliare o sufficiente solo la dichiarazione di assenso del proprietario?

RISPOSTA

- Il Bando all'Art. 8 specifica che " Ai fini dell'erogazione del sostegno, il richiedente deve dimostrare il possesso del bene oggetto dell'intervento attraverso un titolo di proprietà o di usufrutto.....; un contratto di affitto in forma scritta e registrata, di durata almeno pari a cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di concessione; un contratto di affitto pro quota, nel caso di proprietà indivisa, che abbia la durata almeno pari a cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Pertanto, identificando "Ai fini dell'erogazione del sostegno..." , l'atto di sottoscrizione del Provvedimento di Concessione del Premio, si specifica che il Titolo di Proprietà/Possesso o il Contratto di Fitto possono, all'Atto di Presentazione della Domanda di Sostegno, essere sostituiti da una Dichiarazione di Disponibilità dell'Immobile attestante o gli estremi dell'Atto di Proprietà/Possesso, oppure l'intenzione alla stipula di Contratto di Fitto. Tale dichiarazione dovrà essere integrata, all'atto di sottoscrizione del Decreto di Concessione (e comunque prima dell'erogazione del sostegno), dal Titolo di Proprietà in originale oppure da un regolare Contratto di Fitto registrato di durata

GAL Cilento Regeneratio s.r.l.

Corso Umberto I, Fraz. Capizzo, Magliano Vetere, 84050 (SA).

Tel: 0974 / 992332 - Fax: 0974 / 992144 - email: info@cilentoregeneratio.com

P.I. 04823610656 - pec: cilentoregeneratio@pec.it

di non meno di 5 anni dalla data di sottoscrizione del Decreto.

Si precisa che nella citata dichiarazione devono essere specificati il Foglio -----
-Particella ----- Sub ----- dell'unità immobiliare, e la durata, che deve
essere almeno pari a cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di
concessione.

FAQ N. 3

Nel caso l'investimento preveda interventi di ristrutturazioni su beni immobili, in fase di presentazione della domanda è necessario allegare documentazione e presentare le autorizzazioni amministrative previste dalla normativa di riferimento?

RISPOSTA

Ai fini della presentazione della Domanda di Sostegno per il Bando della Misura 6.2.1 possono essere allegati tutti gli adempimenti tecnici necessari all'avvio delle attività (progetti esecutivi, elaborati tecnici, computi metrici...) mentre le autorizzazioni necessarie e da acquisire (qualora siano propedeutiche all'attività), devono essere trasmesse al termine delle attività previste dal Business Plan. Pertanto, se l'attività che si vuole implementare necessita di Autorizzazioni al fine di essere avviata, per la cui acquisizione occorra dare avvio ad adempimenti tecnici amministrativi opportuni, (CIL, CILA, SCIA, PERMESSI A COSTRUIRE), la documentazione acquisita deve essere presentata unitamente alla Domanda di Pagamento del sostegno, oppure, se la tempistica indicata nel Business Plan lo preveda, a conclusione delle attività.

Si precisa, a questo riguardo, che tutti gli adempimenti tecnici amministrativi da acquisire e le relative autorizzazioni al fine di avviare l'attività, devono essere indicati nella Relazione Tecnica Economica allegata al Business Plan. Inoltre, si sottolinea quanto stabilito nel Bando all'Art. 11:
"..... Il PSA dovrà inoltre:
essere avviato in data successiva a quella di presentazione della Domanda di Sostegno, ma non oltre sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

Tale condizione sarà verificata sulla base dei seguenti elementi:
in caso di acquisti di beni/ servizi, si farà riferimento alla data del documento di trasporto (DDT) o alla fattura di accompagnamento;
nel caso di lavori su beni immobili, si farà riferimento alla data di inizio attività comunicata al Comune competente, quale risultante dal relativo titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa edilizia vigente...."

GAL Cilento Regeneratio s.r.l.

Corso Umberto I, Fraz. Capizzo, Magliano Vetere, 84050 (SA).

Tel: 0974 / 992332 - Fax: 0974 / 992144 - email: info@cilentoregeneratio.com

P.I. 04823610656 - pec: cilentoregeneratio@pec.it

FAQ N. 5

- In fase di presentazione della domanda è necessario allegare alla Domanda di Sostegno i 3 preventivi come precisato nelle Disposizioni Generali del PSR?"

RISPOSTA

Come riportato nelle Disposizioni Generali vigenti al par. 15.5, la normativa dell'UE non prevede esclusivamente la determinazione del sostegno a fronte della presentazione di fatture o di documenti probatori equivalenti. La tipologia di intervento 6.2.1 , ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, prevede somme forfettarie (premi) per aiuti all'avviamento di imprese per attività extra - agricole nelle zone rurali, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a), punti ii) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Pertanto non è obbligatoria nessuna documentazione probante la ragionevolezza delle spese sostenute nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni generali, e quindi il beneficiario potrà allegare documenti finalizzati ad attestare l'inizio delle attività svolte per la realizzazione del PSA (richieste di offerte, preventivi ecc.)

Le verifiche saranno effettuate unicamente relativamente all'avvio del PSA, che dovrà avvenire entro i termini stabiliti dal bando e, al termine dell'operazione, per la completa e corretta realizzazione del PSA."

CRITERI DI SELEZIONE

FAQ N. 1 - Relativamente al punteggio riguardante i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale si chiede conferma di quanto segue :

I. 5 punti: se i progetti prevedono contemporaneamente

a) riqualificazione fabbricati; b) introduzione di impianto per la produzione di fonti rinnovabili (es. impianto fotovoltaico o mini eolico); c) introduzione di impianto per la produzione di energia termica (es.: stufa pellet)?

II. 3 punti se il progetto prevede l'introduzione o di impianto per produzione di fonti rinnovabili o impianto per la produzione di energia termica, oppure devono coesistere entrambi?

RISPOSTA

- I. Sì, i 5 punti sono assegnati se si rispettano le 3 condizioni riportate, ed ovvero: progetti prevedono contemporaneamente: interventi di riqualificazione di fabbricati destinati alle attività aziendali che aumentino

GAL Cilento Regeneratio s.r.l.

Corso Umberto I, Fraz. Capizzo, Magliano Vetere, 84050 (SA).

Tel: 0974 / 992332 - Fax: 0974 / 992144 - email: info@cilentoregeneratio.com

P.I. 04823610656 - pec: cilentoregeneratio@pec.it

l'efficienza energetica degli stessi oltre i limiti minimi fissati dalla normativa vigente, che prevedano l'introduzione di impianti ex-novo per la produzione di **energia da fonti rinnovabili** e che prevedano impianti per l'**energia termica** (caldaia a combustibile solido) che rispettano gli standard fissati dal Reg (UE) 1185/2015 (allegato II- almeno una condizione fra quelle previste ai punti 1 o 2) o dal Reg 1189/2015 (allegato II- almeno una condizione fra quelle previste dal punto 1)

- II. Sì, i 3 punti vengono dati se coesistono entrambi le condizioni riportate, ed ovvero, l' introduzione ex-novo di impianti per la produzione di **energia da fonti rinnovabili** per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre - investimento ed impianti per la produzione di **energia termica** (caldaia a combustibile solido) che rispettano gli standard fissati dal Reg (UE) 1185/2015 (allegato II- almeno una condizione fra quelle previste ai punti 1 o 2) o dal Reg 1189/2015 (allegato II- almeno una condizione fra quelle previste dal punto 1)

FAQ N. 2 – Che cosa si intende per Categorie Protette?

RISPOSTA

Il punteggio viene attribuito se il richiedente appartiene ad una categoria protetta (persona fisica o ditta individuale) oppure ricomprende nella propria compagine un soggetto appartenente a categoria protetta. Pertanto il punteggio viene attribuito se in sede di presentazione di Domanda di Sostegno sono inseriti i documenti che attestino l'appartenenza alle Categorie Protette del soggetto interessato, che sono quelle a cui si applica la normativa di riferimento: legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e il D.P.R. 10.10.2000 n. 333 (recante "Regolamento di esecuzione della legge n° 68/99")